

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO
Divisione V

Alle Direzioni Regionali e
Provinciali del Lavoro
LORO SEDI

Prot. N. 5/25019/70/DOC
Roma, 4 gennaio 2001

LETTERA CIRCOLARE A/2001

O G G E T T O: Iscrizione libri paga e matricola per i lavoratori
para-subordinati

In considerazione dell'interesse particolare rivestito dalla problematica in oggetto, si trasmette, per opportuna conoscenza copia della nota n.5/25002/70/DOC con la quale la scrivente Direzione generale esprime il proprio parere a seguito di quesito posto dall'INAIL.

IL DIRIGENTE
(Dott. Giuseppe De Cicco)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO
Divisione V

All'INAIL
Direzione Centrale Rischi
P.le G.Pastore, 6
00146 ROMA

Prot. N. 5/25002/70/DOC
Roma, 2 gennaio 2001

e.p.c. Alla Direzione
Generale
della Previdenza Sociale
Div. XII
SEDE
(Rif. lettera del
29/3/2000)
Alla D.G.P.
Div. VII
SEDE

O G G E T T O: Estensione dell'obbligo assicurativo antiinfortunistico ai
lavoratori parasubordinati. Art. 5 Decreto legislativo 23/2/2000 n.38.
Quesito sull'obbligo di iscrizione nei libri regolamentari.

Si fa riferimento alla nota in oggetto con la quale codesto Istituto ha posto un quesito sull'obbligo dell'iscrizione nei libri regolamentari con riguardo alla categoria dei lavoratori parasubordinati, alla luce dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.38/2000.

In particolare, si chiede di sapere se, avendo il suddetto decreto esteso l'obbligo assicurativo antiinfortunistico nei confronti dei lavoratori parasubordinati, sia previsto l'obbligo del committente di registrare sui libri matricola e paga, anche in relazione alla nuova categoria di assicurati, tutti i dati previsti dall'art.20 del T.U. n.1124/65.

Al riguardo, l'art.5 comma 2 del D. L.vo n.38/2000 dispone che "ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico".

Pertanto, sentita anche la Direzione Generale AA. GG. Div. VII nonché la Direzione Generale Previdenza Div. XII, si ritiene senz'altro sussistente l'obbligo di registrazione sui

libri matricola e paga anche per i lavoratori parasubordinati.

In relazione al libro matricola, infatti, l'art.20 del T.U. n.1124/65 stabilisce che debbono tenerlo i datori di lavoro nei confronti di tutti i prestatori di opera di cui all'art. 4. Com'è noto, il termine "prestatori d'opera" ha un significato molto ampio e comprende non solo i lavoratori dipendenti, ma anche altre figure come quella dei lavoratori parasubordinati. In riferimento al libro paga, l'art.20 al punto 2) richiama l'obbligo di iscrizione nello stesso solo per ogni "dipendente"; ma al di là della mera dizione letterale non vi sono ragioni per escludere dagli obblighi previsti dal T.U. di cui parla l'art. 5, comma 2 del D.L. 38/2000, cui sarà tenuto il committente in quanto assimilato al datore di lavoro ai sensi del citato art. 5 comma 2.

Per quanto riguarda, invece, il quesito in ordine alla possibilità di utilizzare in chiave semplificativa appositi registri per l'annotazione dei dati necessari ai fini della costituzione e gestione del rapporto assicurativo, si ritiene che si possa addivenire ad una soluzione in senso positivo.

Appare possibile ipotizzare un libro paga e matricola distinto per i lavoratori parasubordinati. Ai sensi dell'art. 26 del T.U. n. 1124/1965, è disposto che "in casi speciali l'Istituto assicuratore può autorizzare per iscritto il datore di lavoro a tenere più libri o fogli paga e più libri di matricola".

In relazione a quanto precede si ritiene che la suddetta separazione possa concretare una semplificazione dei libri paga e matricola dei lavoratori parasubordinati. Il libro paga potrebbe essere composto, a differenza di quello relativo ai lavoratori subordinati, solo dalla seconda parte costituente il "foglio-paga". La parte presenze, infatti, non avrebbe ragione di esistere in quanto per i lavoratori in esame, non è prevista una prestazione a tempo. La parte-paga dovrebbe contenere il corrispettivo lordo con le ritenute previdenziali e fiscali e il netto pagato; cioè tutti i dati relativi al compenso globale pattuito e di volta in volta erogato. La periodicità della registrazione nel libro paga dovrebbe coincidere con quella del pagamento previsto dal contratto individuale.

In riferimento al libro matricola la semplificazione potrebbe consistere nella previsione esclusivamente dei dati anagrafici e dei dati relativi al rapporto (quali la data di inizio e termine, le mansioni, la durata, ecc.).

Infine, viene puntualizzato che l'utilizzazione dei documenti obbligatori, anche per le categorie di lavoratori qui considerate, dovrebbe avvenire secondo le procedure previste per i lavoratori subordinati, cioè attraverso i sistemi tradizionali cartacei, informatici e misti.

E' appena il caso di accennare che sia il libro paga che il libro matricola, ovvero i relativi sistemi prima di essere posti dovranno essere sottoposti a vidimazione da parte delle Direzioni provinciali di codesto Istituto ai sensi dell'art. 26 del D.P.R.n. 1124/1965.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Maria Teresa Ferraro)